



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

# COMUNE DI GHISLARENGO

C.A.P. 13030

M. 10

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*Alc.*

- DELIB. N. 31 DEL 21/12/1994

- DELIB. CC. n. 3 del 25/03/03 (esenzioni spazi comuni e Terzole)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1  
(Regolamento e tariffe)

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art.40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.566, nonché ai sensi dell'artt.5 e 54 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Con il Regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina i criteri di applicazione della tassa nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

3. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48 del D.L. 507/93.

4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento
- Seconda categoria 60 per cento
- Terza categoria 30 per cento.

5. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera è divenuta esecutiva (art.40, comma 3).

6. L'omessa o ritardata deliberazione comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalla legge ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dalla legge.

ART.2  
(Classificazione del Comune)

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla quinta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3 del D.L. 15 novembre 1993 n.507.

ART.3  
(Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

#### ART.4

##### (Esclusioni soggettive)

###### 1. Sono escluse dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate nelle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale
- b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- c) le occupazioni con semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

#### ART.5

##### (Esenzioni)

###### 1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo della richiesta di cui alla art.13 del presente Regolamento.

#### ART.6

(Soggetti attivi e passivi)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

#### ART.7

(Gestione del servizio)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa è in gestione diretta. Ove ritenuto più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio potrà essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8.6.1990 n.142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali di cui all'art.32 del decreto legislativo 507/93.

### CAPO II: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

#### ART.8

(Diritto di occupazione)

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza regolare atto di concessione o autorizzazione e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

#### ART.9

(Concessioni e autorizzazioni)

1. Le occupazioni permanenti del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione della strada -

sono subordinate ad apposito atto di concessione, le cui spese sono a carico del concessionario.

2. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

3. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilasciare la concessione o l'autorizzazione avuto presente lo scopo dell'occupazione richiesta. Tale scopo non può essere in contrasto con l'estetica e il decoro cittadino.

5. Sono in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

#### ART.10

(Intralci alla circolazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e dei pedoni nelle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione e impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, e edifici pubblici e privati.

#### ART.11

(Autovetture per trasporto pubblico)

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato decreto legislativo n.507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

#### ART.12

(Caratteri delle occupazioni)

1. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere soggettivo e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

2. Le comunicazioni e le autorizzazioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali siano prescritte altre forme di autorizzazione.

3. In tutti i casi si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame con esonero del Comune da ogni responsabilità;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni, ivi compreso l'eventuale richiesta di spostamento o rimozione di impianti e strutture.

4. Il concessionario è tenuto a esibire l'atto di concessione o di autorizzazione a ogni richiesta del personale addetto al servizio della polizia municipale e della forza pubblica.

5. E' prevista in ogni caso, la facoltà di revoca per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

#### ART.13

(Modalità di richiesta delle concessioni e autorizzazioni)

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi e aree pubbliche o tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque formatesi, deve presentare richiesta, redatta su carta legale, all'Amministrazione Comunale indicando:

- a) generalità o ragione sociale;
- b) indirizzo;
- c) codice fiscale e/o partita iva;
- d) uso dell'occupazione;
- e) durata dell'occupazione;
- f) superficie di cui è richiesta l'occupazione.

2. La richiesta va corredata, se del caso, da disegni, descrizioni e altri documenti atti a consentirne una completa valutazione.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata per le quali è disposto l'esonero dalla presentazione della richiesta, il Settore Vigilanza Urbana procede su semplice denuncia dell'occupante fatti salvi gli accertamenti d'ufficio.

4. Le occupazioni per l'esercizio delle attività di vendita su aree pubbliche sono disciplinate dalla legge 28.3.1991, n.112 e dal relativo regolamento di esecuzione.

5. L'Amministrazione Comunale può chiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

6. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione o autorizzazione sarà rilasciata secondo l'ordine di ricevimento delle domande.

7. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata, la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

#### ART.14

(Istruttoria della richiesta)

1. Il provvedimento concessorio, autorizzativo o di diniego va emesso, nel termine previsto dal vigente regolamento comunale di attuazione della legge 7.8.1990, n.241.

2. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti e opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, devono essere accompagnate da un apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

ART.15

(Durata delle concessioni e delle autorizzazioni)

1. Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore a un anno e cessano alla loro scadenza; è escluso il tacito rinnovo.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore a un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione devono, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione e nella ricevuta della tassa pagata.

4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto alla restituzione, anche parziale, del tributo.

ART.16

(Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma o denuncia scritta. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART.17

(Decadenza della concessione e/o autorizzazione)

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- il mancato adempimento delle formalità relative all'atto di concessione e/o autorizzazione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART.18

(Revoca della concessione e/o autorizzazione)

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corrispondenza di interessi o quant'altro.

ART.19

(Procedura ed effetti del provvedimento di modificazione o revoca)

1. La modificazione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione sono notificate al titolare con apposito provvedimento, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, che non è soggetto a interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dello stesso.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori per lo spostamento o rimozione di impianti e di strutture nonché il restauro del bene occupato. Decorso tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.

3. Per l'adozione del provvedimento di modificazione o di revoca si applicano le disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

ART.20

(Occupazioni abusive)



1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o autorizzazione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione si provvede a termini dell'art.823, secondo comma, del Codice Civile.

#### ART.21

(Costruzione gallerie sotterranee)

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.L. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.L. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

### CAPO III: APPLICAZIONE DELLA TASSA

#### ART.22

(Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione)

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

#### ART.23

(Graduazione della tassa)

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.4 del presente Regolamento, sono classificate in tre categorie (allegato A al presente Regolamento).

2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere comunque inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

#### ART.24

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di conduttore, cavi, impianti in genere e manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'art.19, comma 1 del presente Regolamento ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

#### ART.25

(Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. La tassa è determinata tenuto conto dell'entità della superficie risultante dall'atto di concessione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, per la misura di tariffa vigente e in relazione alla categoria dell'area su cui insiste l'occupazione.

3. La tariffa ordinaria, determinata nell'ambito del limite minimo e massimo prevista dalla legge è ridotta:

- a un terzo per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- al 50 per cento per i passi carrabili, ivi compresi quelli di accesso a impianti per la distribuzione di carburanti;
- al 50 per cento per le aree antistanti i semplici accessi, carrabili o pedonali, oggetto di rilascio di apposito cartello segnaletico per il divieto della sosta indiscriminata sulle aree stesse;
- al 30 per cento per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, non risultano più idonei all'accesso e quindi non utilizzabili o di fatto non utilizzati. ;

4. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, la tassa è commisurata:
- alla tariffa base per la parte di occupazione riguardante il suolo;
  - alla tariffa ridotta ad un terzo per la parte di occupazione riguardante gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo.

ART.26  
(Passi carrabili)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la superficie complessiva tassabile non può essere superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è tassabile in ragione del 10 per cento.

4. L'Amministrazione Comunale su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente art.4 lettera c) da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

5. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. Per passi carrabili non utilizzabili si intendono quelli, costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, non risultano più idonei all'uso.

7. Per passi carrabili non utilizzati si intendono quelli, costruiti dal Comune, che di fatto non sono utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o di qualsiasi altro rapporto.

8. I contribuenti che non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

ART.27  
(Distributori di carburante)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupa-

zione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa unica annuale.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura delle capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 25 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### ART.28

(Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi)

1. Per l'occupazione del suolo e soprassuolo comunale con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, è dovuta una tassa unica annuale.

#### ART.29

(Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse)

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio per

la parte di esse effettivamente occupate,

2. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura forfettaria di L. 50.000.=, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni.

3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

#### ART.30

(Occupazioni temporanee. Disciplina)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.23, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune e indicati nel successivo art.33.

3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 50 per cento.

#### ART.31

(Occupazioni temporanee. Tariffe)

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione alle misure giornaliere di tariffa,

2. La tariffa ordinaria, determinata nell'ambito del limite minimo e massimo previsto dalla legge, è ridotta:

- ad un terzo per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

- al 30 per cento per l'occupazione temporanea con tende e simili

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

- al 20 per cento per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

#### ART.32

(Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti)

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 20 per cento alla tariffa ordinaria.

ART.33

(Fasce orarie di occupazione)

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 6 ore, comprendendo nella stessa le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci.

2. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune alle fiere stagionali, alle sagre, ai mercati straordinari ed a tutte le altre attività di vendita su aree pubbliche, non mercatali, la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 12 ore, comprendendo nella stessa le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi delle attrezzature e delle merci.

3. Per le occupazioni temporanee autorizzate con il rilascio di permessi con carattere d'urgenza la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile di 12 ore.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate con esposizioni di merci all'esterno dei negozi, con esposizione cicli, motocicli, autovetture e autoveicoli in riparazione all'esterno delle officine, la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 8 ore.

ART.34

(Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti)

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50 per cento sulle tariffe determinate in attuazione dei precedenti articoli 31 e 32.

ART.35

(Occupazione temporanea del sottosuolo e del sovrassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi)

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del sovrassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all'allegato C.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 di durata superiore ai 30 giorni si applicano le seguenti maggiorazioni:

a) occupazioni dal 31° giorno ad un massimo di 90 giorni:

- maggiorazione del 30%
- b) Occupazione dal 91° giorno e fino a 180 giorni:  
maggiorazione del 50%
- c) Occupazione di durata superiore ai 180 giorni:  
maggiorazione del 100%.

3. Per le occupazioni di cui al comma 1. di lunghezza superiore ad un km lineare, si applica la maggiorazione del 50 per cento.

#### ART.36

(Occupazione temporanea con cantieri di lavoro per reti di pubblici servizi)

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi sovrastanti o sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della realizzazione, ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50 per cento sulla tariffa ordinaria.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, sovrassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, conduttore, ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica la tariffa ordinaria.

#### ART.37

(Riduzione per alcune forme di occupazione temporanea)

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la riduzione al 30 per cento sulla tariffa ordinaria.

2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica la riduzione del 50 per cento sulla tariffa ordinaria.

3. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - escluse quelle organizzate o patrocinate dal Comune - si applica la riduzione dell'80 per cento sulla tariffa ordinaria.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali e sportive organizzate o patrocinate dal Comune la tassa non viene applicata.

#### ART.38

(Occupazioni superiori a 30 giorni o ricorrenti - Convenzioni)

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

2. La convenzione deve essere preventivamente stipulata tra il Comune, ovvero tra l'eventuale concessionario del servizio ed il contribuente.

CAPO IV:  
DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

ART.39  
(Denuncia dell'occupazione permanente)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art.5 del presente Regolamento devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio delle concessioni medesime.

2. La denuncia redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, il codice fiscale o la partita iva, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e gli estremi del versamento. Alla stessa va allegato l'attestato di versamento.

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

4. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, relative alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.29, la denuncia può essere effettuata anche in forma cumulativa entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART.40  
(Versamento della tassa per le occupazioni permanenti)

1. Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa annua deve essere effettuato nel mese di gennaio.

2. Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, relative alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.29, il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune con arrotondamento a 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a



500 lire o per eccesso se è superiore, utilizzando l'apposito modello ministeriale di versamento.

#### ART.41

(Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee)

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente articolo da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione ovvero nei termini previsti dalla convenzione.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto presso il Comando dei Vigili Urbani.

#### ART.42

(Riscossione mediante convenzione)

1. In caso di riscossione mediante convenzione, ivi comprese tutte le occupazioni nelle aree mercatali, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in unica soluzione o in rate quadrimestrali periodiche anticipate.

2. Nel caso in cui per fatti imputabili al contribuente l'occupazione abbia durata inferiore a quella prevista, non si fa luogo a restituzione delle somme già versate.

3. Il mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento comporta l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.45.

4. La convenzione è stipulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quelle delle singole rate e relative scadenze.

#### ART.43

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso)

1. Il Comune, ovvero il concessionario del servizio, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli artt. 40 e 41 del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Il Comune o l'eventuale concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

6. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.L. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza o, in caso contrario, alla Direzione Regionale delle Entrate nei tempi e modi di cui all'art. 29 del D.P.R. 638/72.

7. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

8. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile - privilegio generale riservato per i tributi Enti Locali e per altri.

9. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

#### ART. 44

(Funzionario responsabile  
Rappresentante del concessionario)

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscri-

ve anche le richieste, gli avvisi e di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione Comunale comunicherà alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario del servizio.

#### ART. 45 (Sanzioni)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 40 del presente Regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento. Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura di legge per ogni semestre compiuto.

#### CAPO V: NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 46 (Norme transitorie e finali)

1. Gli occupanti il suolo pubblico privi di concessione od autorizzazione devono regolarizzare la loro posizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità nello stesso previste. Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritte a Regolamento e relative tariffe:

- a) presentare al Comune o all'eventuale concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune;
- b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

9. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993, n.507, e dal presente Regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in c.c.p. a quattro sezioni, intestati al Comune, riportanti, sul retro la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo nonchè il numero di contribuente nel caso di occupazione permanente.

10. I procedimenti pendenti in contenzioso amministrativo davanti all'Intendenza di Finanza od al Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decisi in sede amministrativa dai suddetti organi, ai sensi dell'art.77 del decreto legge 546/92, con le modalità ed i termini di cui all'art.20 D.P.R. 638/72.

11. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART.47  
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè tutte le norme vigenti in materia.

ART.48  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 1994, così come disposto dall'art.1 della legge di cui ai decreti legislativi 507/93 e 566/93.

3. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono tenuti a provvedere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di adozione del presente Regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo - quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato - utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

4. Per le occupazioni permanenti di spazi o soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è dovuta per il 1994 una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10 per cento con un minimo di lire 50.000.= anche nel caso in cui non abbiano corrisposto per l'anno 1993 alcun importo, pur essendosi verificata in tale anno l'occupazione. Ove l'iscrizione a ruolo per il 1994 sia avvenuta senza il previsto aumento del 10 per cento delle tariffe in vigore nell'anno 1993 o senza l'addebito dell'importo minimo di lire 50.000.=, l'importo richiesto a conguaglio dall'Amministrazione Comunale deve essere versato nel termine di sessanta giorni dalla richiesta con le modalità di cui all'art.40, comma 3.

I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano le occupazioni di cui al presente comma devono corrispondere per detto anno 1994, una tassa pari a quella relativa all'anno 1993 aumentata del 10 per cento, con un minimo di lire 50.000.=, il relativo versamento è effettuato nei termini e con le modalità dell'art.40.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi alle annualità a tutto il 1993 sono effettuate con le modalità e i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.63 del D.P.R. 28 gennaio-1988, n.43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

6. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nel 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento, senza la concessione delle agevolazioni previste per dette occupazioni dalla nuova normativa.

7. Le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni o con carattere ricorrente effettuate nel periodo intercorrente tra 1.1.1994 e la data di entrata in vigore del presente Regolamento si considerano effettuate in regime di convenzione.

8. Il versamento delle somme dovute a titolo di conguaglio tra gli importi versati e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe per le occupazioni temporanee intervenute nel periodo intercorrente tra l'1.1.1994 e la data di entrata in vigore del presente Regolamento deve essere effettuato nel termine di giorni sessanta da tale ultima data.

## I N D I C E

### CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI:

- Art. 1 - Regolamento e tariffe
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Oggetto della tassa
- Art. 4 - Esclusioni soggettive
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 7 - Gestione del servizio

### CAPO II: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 - Diritto di occupazione
- Art. 9 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 10 - Intralci alla circolazione
- Art. 11 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 12 - Caratteri delle occupazioni
- Art. 13 - Modalità di richiesta delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 14 - Istruttoria della richiesta
- Art. 15 - Durata delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 16 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 17 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 18 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 19 - Procedura ed effetti del provvedimento di modificazione o revoca
- Art. 20 - Occupazioni abusive
- Art. 21 - Costruzione gallerie sotterranee

### CAPO III: APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 22 - Occupazioni permanenti e temporanee.  
Criteri di distinzione
- Art. 23 - Graduazione della tassa
- Art. 24 - Commisurazione della tassa
- Art. 25 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe
- Art. 26 - Passi carrabili
- Art. 27 - Distributori di carburante
- Art. 28 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi
- Art. 29 - Occupazione permanente per condutture, cavi, ecc.
- Art. 30 - Occupazione temporanea. Disciplina
- Art. 31 - Occupazioni temporanee. Tariffe
- Art. 32 - Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti
- Art. 33 - Fasce orarie di occupazione
- Art. 34 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
- Art. 35 - Occupazione temporanea per conduttore, cavi, ecc.
- Art. 36 - Occupazione temporanea con cantieri di lavoro per reti di pubblici servizi

- Art.37 - Riduzione per alcune forme di occupazione temporanea
- Art.38 - Occupazioni superiori a 30 giorni o ricorrenti. Convenzioni.

#### CAPO IV: DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

- Art.39 - Denuncia dell'occupazione permanente
- Art.40 - Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
- Art.41 - Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee
- Art.42 - Riscossione mediante convenzione
- Art.43 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso
- Art.44 - Funzionario responsabile. Rappresentante del concessionario
- Art.45 - Sanzioni

#### CAPO V: NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.46 - Norme transitorie e finali
- Art.47 - Rinvio
- Art.48 - Entrata in vigore

COMUNE DI GHISLARENGO  
PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO  
DEL COMUNE

18/01/95 al 19/02/95

IL MESSO COMUNALE

*Diem. M. M. M.*





# COMUNE DI GHISLARENGO

PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 03 DEL 25 Marzo 2003

◇ ORIGINALE  
X COPIA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza .....straordinaria di 1.... convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche: esenzione passi carrai ed occupazioni con tende.

L'anno DUEMILATRE addi VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
1	ZANAZZO Daniele	X	
2	BERTULESSI Antonello	X	
3	OPPEZZO Pier Angelo	X	
4	CAGNA Marco		X
5	BARILE Michela	X	
6	DAGLIA Filippo	X	
7	DEGIOVANNI Daniele	X	

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
8	BARONE Paolo	X	
9	MAZZOLA Flavio		X
10	BARBERO Renzo	X	
11	CIMMINO Maria Simona	X	
12	ROL Gianluca		X
13	RINOLFI Martina	X	
	<b>totali</b>	10	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale MINARDI Dott.ssa Mara la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANAZZO DANIELE - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI GHISLARENGO

Provincia di Vercelli

VISTA la proposta di Deliberazione n. 03: Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche: esenzione passi carrai ed occupazioni con tende.

Per quanto di competenza esprimono

### PARERE FAVOREVOLE

- ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. 267/2000

il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica

il Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....F.T.O.....COLOMBO.....MARCO.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

.....

- ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Deliberazione C.C. n.03 del 25.03.2003

Oggetto:Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche: esenzione passi carrai ed occupazioni con tende.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione C.C. n.31 in data 21.12.1994 venne approvato il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

VISTO l'art.44 del D.L.gs 15.11.1993 n. 507, commi 3/11, che disciplinano i passi carrabili;

VISTO l'art 3, comma 63, lett. a), della legge 28.12.1995 n.549 il quale consente ai Comuni in deroga all'art.44 del D.L.gs. n.507/93,di stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

VISTO l'art.3, comma 61, della legge 549/95 che, modificando l'art.45, comma 3, del D.L.gs. n.507/93, consente di non assoggettare alla tassa le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;

VISTO l'art.6 quater del D.L.29.09.1997 n.328 convertito nella legge 29.11.1997 n.410.il quale consente ai Comuni, in deroga all'art 44,comma 2, del D.L.gs 507/93,di stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni permanenti con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

PRECISATO che questa Amministrazione non ha mai assoggettato a tassa né i passi carrabili né l'occupazione del suolo con tende;

RITENUTO necessario regolarizzare tale situazione di fatto introducendo apposita norma regolamentare che disciplina tali esenzioni dalla TOSAP;

DATO ATTO che a norma dell'art.3, comma 63, lett. d) della legge 549/95 così come modificato dall'art.6 quater, comma 2, del D.L.328/97 è possibile attribuire effetto retroattivo per gli anni nei quali non sia stata applicata la relativa tassa;

RITENUTO inoltre di integrare tale regolamento per quanto riguarda le esenzioni dalla tassa introducendo anche le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, ricreative e sociali senza fini di lucro;

VISTO l'art.52 del D.L.gs 15.12.1997 n.446 in tema di potestà regolamentare;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.L.gs n.267/00

CON voti unanimi espressi in forma palese;

## DELIBERA

1.di integrare il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione, spazi ed aree pubbliche introducendo all'art 5 il comma 3 punti a,b,c,d, che così recitano:

Art.5 comma 3 -Si stabilisce che:

- a. **la** tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche non si applica ai passi carrabili
- b. **la** tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche non si applica alle occupazioni con tende o simili ,fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico.
- c. **la** non applicabilità della tassa alle occupazioni di cui alle lettere a) e b) ha effetto retroattivo
- d. **la** tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche non si applica alle occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive, ricreative e sociali senza fini di lucro.

2. **Di** abrogare il comma 3 dell'art.25 limitatamente alla parte che va dal secondo trattino alla fine del comma (tassazione passi carrabili)

3. **Di** abrogare i commi 2-3-8-9- dell'art. 26

4. **Di** abrogare il comma 2 dell'art.31 limitatamente alla parte corrispondente al 2° trattino

5. **Di** trasmettere la presente deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.52 del D.L.gs 446/97 entro 30 giorni dalla data di esecutività secondo le modalità della circolare 241/E del 29.12.00 del Ministero delle Finanze.

6. **Di** pubblicare la presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.52 comma 2 D.L.gs n.446/97 come modificato dal D.L.gs. n.506/99

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Geom. Daniele Zanazzo  
**F.to ZANAZZO DANIELE**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mara Minardi  
**F.to MARA MINARDI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 267/2000)

N ..... **22** ..... Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **31 MAR. 2003** all' Albo pretorio ove rimarrà esposta 15 giorni consecutivi.

Li, **31 MAR. 2003**

IL MESSO COMUNALE  
Margherita Oppezzo  
**F.to Margherita Oppezzo**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mara Minardi  
**F.to MARA MINARDI**

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Novara con sua nota N.....del..... ha chiesto la produzione di elementi integrativi.  
Li, .....

IL SEGRETARIO

Controdeduzioni del Comune n ..... in data ..... Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il .....  
Li, .....

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:
  - decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000), non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127 - commi 1 e 2 D. Lgs. 267/2000);
  - Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Novara con elenco n. .... in data ..... prot. n ..... e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento (art. 134 comma 1 - D.Lgs.267/2000), per cui la stessa è divenuta esecutiva il .....
- Li, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ghislarengo, li **31 MAR. 2003**



IL SEGRETARIO COMUNALE

..... *[Handwritten Signature]* .....